



FARO INVEST
Vermögensberatung AG

Condizioni generali di Faro Invest Vermögensberatung AG

1. Scopo e campo di applicazione

Per i rapporti commerciali tra i clienti e la Società Faro Invest Vermögensberatung AG (di seguito Faro Invest denominato) vale le seguenti Condizioni generali (di seguito denominate «CG»), se non esiste nessun altro accordo. Al fine di una migliore comprensione, la società rinuncia in tutti i formulari alla doppia forma al maschile e femminile. La Faro Invest è soggetta alla vigilanza dell'Autorità per i mercati finanziari FMA (Finanzmarktaufsicht, Liechtenstein, Vaduz). (www.fma-li.li)

2. Incapacità civile

Il cliente si fa carico di eventuali danni causati dalla sua incapacità civile o da quella di terzi autorizzati alla rappresentanza, al meno che essa non sia stata comunicata per iscritto alla società e documentata. La società non è obbligata a effettuare accertamenti in relazione all'esercizio dei diritti civili del cliente o di terzi autorizzati alla sua rappresentanza.

3. Comunicazioni della società

Le comunicazioni della società sono considerate come trasmesse regolarmente e in modo giuridicamente valido se sono state inviate o trattenute a sua disposizione secondo le ultime istruzioni del cliente (o in deroga a tali istruzioni, ma nell'interesse del cliente stesso). Quale data di spedizione fa stato la data sulla copia in possesso della società o quella della lista di spedizione.

4. Acquisizione d'informazioni dal cliente e comunicazioni del cliente

Per l'erogazione dei propri servizi la società deve acquisire diverse in-formazioni dal cliente, ad esempio sulle sue conoscenze ed esperienze con gli strumenti finanziari, sui suoi rapporti finanziari e sui suoi obiettivi d'investimento nonché riguardanti le disposizioni della MiFID o l'adempimento degli obblighi di diligenza. È nell'interesse del cliente fornire tali informazioni alla società, poiché in caso contrario la società si troverebbe nell'impossibilità di prestare i servizi. Inoltre è importante che le in-formazioni messe a disposizione dal cliente non contengano inesattezze. Questo perché i dati del cliente servono ad agire nel migliore interesse del cliente, ciò significa a raccomandare al cliente una gestione patrimoniale ad egli adeguata o strumenti finanziari ad egli idonei. A tale scopo sono indispensabili informazioni complete e veritiere del cliente.

Se, prima dell'esecuzione di ordini, la società deve mettere a disposizione del cliente determinate informazioni (ad esempio informazioni sui costi) o determinati documenti (ad esempio PRIIP KID), necessita di ulteriori indicazioni o istruzioni e non può raggiungere il cliente, sia perché questi non desidera essere contattato dalla società o perché non è reperibile rapidamente, in caso di dubbio la società si riserva a tutela del cliente di non eseguire l'ordine. In tali casi la società non si assume alcuna responsabilità per la ritardata esecuzione degli ordini ed eventuali danni da ciò derivanti (in particolare a causa di perdite di corso o utili di corso).

La società è autorizzata a fidarsi della correttezza delle indicazioni fornite dal cliente, salvo che sappia o dovrebbe sapere che si tratta di indicazioni evidentemente superate, inesatte o incomplete.

Il cliente si impegna a informare per iscritto la società se le indicazioni da egli fornite, come per esempio nome, indirizzo, domicilio, nazionalità, residenza fiscale, ecc., dovessero cambiare.

Nell'ambito di una relazione commerciale duratura, il cliente ha altresì l'obbligo di aggiornare a intervalli regolari i propri dati su richiesta della società.



FARO INVEST
Vermögensberatung AG

5. Politica di partecipazione

La Faro Invest rientra nel concetto di "gestore patrimoniale" ai sensi dell'art. 367a n. 3 della legge del Liechtenstein sulle persone e sulle società (PGR) e deve pertanto descrivere la propria politica di partecipazione ai sensi dell'art. 367h PGR.

- La Faro Invest non esercita alcun diritto di azionista ai sensi dell'art. 367h comma 1 punti 1 e 4 PGR sulla base della partecipazione alle società in cui la società ha investito nell'ambito dei mandati di gestione patrimoniale. In particolare, non vengono esercitati i diritti relativi alle assemblee generali delle società per azioni. Il diritto di partecipazione agli utili e i diritti di sottoscrizione sono esercitati in consultazione con i clienti.
- Il monitoraggio di questioni importanti delle società ai sensi dell'art. 367h par. 1 fig. 2 PGR viene effettuato prendendo nota del reporting legalmente richiesto delle società nelle relazioni finanziarie nonché delle comunicazioni ad hoc.
- Non esiste uno scambio di opinioni con gli organi societari e gli stakeholder delle società ai sensi dell'art. 367h comma 1 fig. 3 PGR.
- Non c'è collaborazione con altri azionisti o altri portatori di interessi rilevanti della società ai sensi dell'art. 367h comma 1 fig. 5 e 6 PGR.
- In caso di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 367h comma 1 n. 7 PGR, le parti interessate vengono informate secondo le disposizioni di legge e viene chiarito con loro l'ulteriore modo di procedere.
- Non esiste una pubblicazione annuale dell'attuazione della politica di partecipazione ai sensi dell'art. 367h comma 2 PGR, perché i diritti corrispondenti non vengono esercitati.
- Non c'è pubblicazione del comportamento di voto nel senso dell'art. 367h comma 2 PGR perché non c'è partecipazione al voto.

6. Errori di trasmissione

Danni causati da perdita, ritardo, malintesi, storpiature o doppia esecuzione riconducibili all'uso della posta, del telefono, del fax, della posta elettronica, di ulteriori mezzi elettronici nonché di altri mezzi di trasmissione o servizi di trasporto sono a carico del cliente, a meno che non si possa imputare alla società una negligenza grave.

7. Registrazione delle conversazioni

La società ha il diritto e in parte anche l'obbligo legale (ad esempio nel caso di conversazioni concernenti strumenti finanziari) di registrare le conversazioni telefoniche. La società può memorizzare altre comunicazioni elettroniche come e-mail, fax, ecc. Le registrazioni delle conversazioni rispettivamente le comunicazioni memorizzate possono essere usate come mezzi di prova. La loro conservazione avviene in conformità alle norme di legge.

8. Esecuzione di ordini

La società risponde in caso di carenze, in particolare di ritardata o di mancata esecuzione degli ordini, al massimo per la perdita degli interessi, a meno che non sia stata resa attenta espressamente e per iscritto sull'esistenza di ulteriori rischi di danni maggiori. In ogni caso il cliente si fa carico del rischio di un ordine formulato in modo non chiaro, incompleto o errato.

La società non può essere ritenuta responsabile in caso di mancata esecuzione o ritardi nell'esecuzione di ordini in relazione all'adempimento di obblighi di legge (in particolare di quelli previsti dalla Legge sull'obbligo di diligenza) o con sanzioni economiche.

La banca non è tenuta, infine, a eseguire ordini conferiti utilizzando mezzi elettronici se non è stato stipulato alcun accordo specifico in tal senso.



FARO INVEST
Vermögensberatung AG

In caso di ordini concernenti investimenti all'estero o concernenti transazioni che interessano strumenti finanziari deve essere osservato altresì il punto 15 CG (Segreto bancario e svincolo dallo stesso).

9. ESG

Attualmente Faro Invest non sta attuando le strategie previste dalla normativa europea per includere i rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento o nel processo di consulenza sugli investimenti e di conseguenza non tiene conto dell'impatto negativo sui fattori di sostenibilità. Ciò è dovuto, tra l'altro, al fatto che non sono ancora disponibili tutte le informazioni rilevanti in merito.

10. Reclami

I reclami del cliente dovuti a un'esecuzione lacunosa o alla ritardata esecuzione ovvero alla mancata esecuzione di ordini di qualsiasi natura o le contestazioni di rapporti e rendiconti della società, che il cliente riceve con cadenza periodica nonché quelle relative ad altre comunicazioni e azioni della società devono essere presentati dopo avere constatato la circostanza, rispettivamente subito dopo la ricezione dei relativi avvisi, ma al più tardi entro il termine fissato dalla società.

Se al cliente non perviene un avviso della società da lui atteso, il reclamo va inoltrato a partire dal momento in cui detto avviso sarebbe dovuto giungergli normalmente per posta. Se il reclamo è tardivo, il danno che ne deriva è interamente a carico del cliente.

I rapporti e rendiconti della società sono considerati esatti, con approvazione di tutte le voci in essi contenute, se il cliente non solleva un'opposizione scritta entro un mese.

Inoltre, il reclamante ha la possibilità di presentare la sua richiesta all'organismo di conciliazione di seguito indicato: Liechtensteinische Schlichtungsstelle (info@schlichtungsstelle.li).

11. Diversi clienti

Un contratto con la società può essere stipulato da più persone assieme. In tali casi, il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto viene regolamentato da accordi speciali; in assenza di un simile accordo, i clienti possono esercitare singolarmente i propri diritti derivanti dal contratto. Per eventuali rivendicazioni della società nei confronti di uno dei clienti rispondono in maniera solidale tutti i clienti.

12. Commissioni e altri compensi

La società ha il diritto di addebitare commissioni di gestione patrimoniale e di consulenza sugli investimenti direttamente al conto del cliente in caso sia stata stipulata una procura.

Per impegni e spese fuori dall'ordinario (ad esempio, in relazione agli accertamenti di compliance, a procedure di assistenza amministrativa, assistenza giudiziaria, di divulgazione e altre procedure e ricerche) la società può mettere in conto una tariffa aggiuntiva.

13. Rapporti dormienti

Il cliente è tenuto ad adottare provvedimenti adeguati volti a impedire i rapporti dormienti e in caso abbia quesiti a tale riguardo, a rivolgersi alla società. I rapporti dormienti vengono mantenuti in essere a discrezione della società; la società si riserva tuttavia il diritto di addebitare direttamente sul conto del cliente le spese sostenute al riguardo nonché i costi delle ricerche condotte, in caso sia in essere una procura. A discrezione della società, i rapporti dormienti possono tuttavia essere rescissi tramite inoltro della disdetta all'ultimo indirizzo reso noto dal cliente.

14. Concessione di remunerazioni

La Faro Invest effettua esclusivamente una consulenza sugli investimenti non indipendente.



FARO INVEST

Vermögensberatung AG

La Faro Invest iet  si riserva di concedere a terzi remunerazione per l'acquisizione di clienti e/o l'erogazione di servizi, a condizione che essi migliorino la qualit  dei servizi. Base di calcolo per tali remunerazioni sono di regola le commissioni di gestione patrimoniale e di consulenza sugli investimenti addebitate al cliente.

Il cliente prende atto e accetta che la societ  possa ricevere da terzi, nel contesto del procacciamento di clienti, dell'acquisto / della vendita di investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati, certificati, notes, ecc. (di seguito «prodotti») delle remunerazioni, che sono di regola in forma di pagamenti sulla tenuta di tali prodotti. L'ammontare di tali remunerazioni varia in base al prodotto e all'offerente di prodotti. I pagamenti sulla tenuta di tali prodotti si calcolano generalmente in base all'ammontare del volume di un prodotto o di un gruppo di prodotti. Il loro ammontare corrisponde di solito a una quota percentuale delle spese di gestione caricate sul relativo prodotto e rimborsate periodicamente durante il periodo di mantenimento. Inoltre, possono essere corrisposte da emittenti di titoli anche commissioni di vendita in forma di pagamenti una tantum, il cui ammontare corrisponde a una quota percentuale del prezzo di emissione. Fatta salva un'altra regolamentazione, il cliente pu  richiedere alla societ  in qualsiasi momento, prima o dopo la prestazione del servizio (acquisto del prodotto), di fornirgli ulteriori particolari sugli accordi rag-giunti con terzi a proposito di tali remunerazioni.

A seconda del servizio scelto, le remunerazioni vengono evitate o impedito o rimborsate al cliente. Eventuali benefici non monetari non significativi (ad esempio analisi di mercato, formazione su alcuni prodotti finanziari, pasti durante la formazione e simili) rimangono in capo alla societ  nella misura in cui tali remunerazioni contribuiscono a migliorare la qualit  del servizio reso al cliente. Se il cliente non richiede di fornirgli ulteriori particolari prima della prestazione del servizio o se egli acquista il servizio dopo avere ottenuto ulteriori particolari, egli rinuncia a un eventuale diritto al risarcimento ai sensi del   1009 del Codice civile del Liechtenstein (ABGB).

15. Aspetti fiscali e legali di carattere generale

Il cliente   personalmente responsabile della tassazione ordinaria dei suoi valori patrimoniali nonch  dei proventi generati da questi ultimi secondo le disposizioni vigenti presso il suo domicilio fiscale. Egli   responsabile del rispetto delle disposizioni regolamentari e normative ad egli applicabili (ivi comprese le leggi fiscali) e ottempera in qualsiasi momento le rispettive disposizioni.

La consulenza o le informazioni della societ  non si riferiscono, con riserva di particolari disposizioni o accordi, alle conseguenze fiscali degli investimenti per il cliente o in generale alla sua situazione fiscale; in particolare   esclusa la responsabilit  della societ  per le conseguenze fiscali degli investimenti raccomandati.

16. Trattamento dei dati, outsourcing e protezione dei dati

Nel contesto dello svolgimento e della cura dei rapporti con i clienti, pu  essere necessario alla societ  trattare e impiegare dati personali, dati sulle transazioni e ulteriori dati riguardanti il rapporto commerciale con i clienti (di seguito «dati del cliente»). Rientrano nei dati del cliente tutte le informazioni riconducibili alla relazione commerciale con il cliente, in particolare informazioni riservate sul partner contraente, su eventuali suoi rappresentanti autorizzati, sugli aventi diritto economico nonch  su eventuali altri terzi. Tra le altre, sono «informazioni riservate» il nome / la denominazione dell'azienda, l'indirizzo, il domicilio / la sede, la data di nascita / fondazione, la professione / lo scopo, i dettagli di contatto, il numero del conto, l'IBAN, il BIC e altri dati delle transazioni, i saldi dei conti, i dati dei portafogli, i dati sui crediti e altri servizi finanziari nonch  informazioni rilevanti ai fini dell'adempimento di obblighi fiscali o di diligenza.

Senza esplicito consenso scritto del cliente, la societ    autorizzata a esternalizzare, integralmente o parzialmente, singoli settori aziendali (ad esempio tecnologia dell'informazione, manutenzione e gestione di sistemi IT, stampa e invio di documenti, funzione di compliance, funzione di gestione dei rischi, revisione interna, incaricato della due diligence, in-caricato delle ricerche) a partner contrattuali selezionati (di



FARO INVEST
Vermögensberatung AG

seguito «partner di outsourcing»). La società può fare eseguire singoli servizi a partner contrattuali selezionati (di seguito «partner di outsourcing»). A tale proposito la società è legittimata a rendere noti i necessari dati dei clienti ai partner di outsourcing e ai prestatori di servizi.

Il cliente riconosce e accetta inoltre che i dati dei clienti vengano divulgati all'interno della società, nel contesto della gestione e della cura della relazione commerciale, e che possano essere elaborati da collaboratori della società in territorio nazionale ed estero (in particolare in forma elettronica). La trasmissione dei dati dei clienti ai rispettivi partner di outsourcing o prestatori di servizi viene effettuata nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e delle disposizioni in materia di protezione dei dati. La società adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la riservatezza dei dati.

17. Obbligo di segretezza e svincolo dallo stesso

In ottemperanza alle disposizioni legali in materia di segreto bancario, protezione dei dati e altri segreti professionali (di seguito denominati «tu-tela del segreto»), i membri di organi, i collaboratori e gli incaricati della società hanno il dovere illimitato nel tempo di mantenere la riservatezza sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della relazione commerciale intrattenuta con il cliente. Le informazioni comprese nella tutela del segreto vengono denominate di seguito «dati del cliente». Rientrano nei dati del cliente tutte le informazioni riconducibili alla relazione commerciale con il cliente, in particolare informazioni riservate sul partner contraente, su suoi eventuali rappresentanti autorizzati, sugli aventi diritto economico nonché su eventuali altri terzi. Tra le altre, sono informazioni riservate il nome / la denominazione dell'azienda, l'indirizzo, il domicilio / la sede, la data di nascita / fondazione,

la nazionalità, la professione / lo scopo, i dettagli di contatto, il numero del cliente e del conto, l'IBAN, il BIC e altri dati delle transazioni, i saldi dei conti, i dati dei depositi, i dati sui crediti e altri servizi finanziari nonché informazioni rilevanti ai fini dell'adempimento di obblighi fiscali o di diligenza. Per l'erogazione dei suoi servizi e per la tutela dei suoi diritti legittimi è necessario alla società, in determinate situazioni, trasmettere a terzi in territorio nazionale od estero dati dei clienti che rientrano nell'obbligo di segretezza. Il cliente esonera esplicitamente la società dall'obbligo di segretezza riguardo i suoi dati del cliente e autorizza la medesima società a inoltrare i dati del cliente a società del Gruppo e/o a terzi in territorio nazionale o estero. I dati del cliente possono essere inoltrati anche sotto forma di documenti che la società ha ricevuto dal cliente o da terzi ovvero ha creato autonomamente nell'ambito della relazione commerciale. La società è legittimata a inoltrare i dati del cliente in particolare nei seguenti casi:

- l'inoltro dei dati del cliente viene disposto nei confronti della società da un'autorità o un tribunale, a fronte della legge, del diritto in materia di vigilanza e/o di un accordo internazionale.
- L'inoltro è richiesto al fine del rispetto delle disposizioni legali nazionali ed estere applicabili alla società (ad esempio comunicazione delle operazioni ai sensi del MiFIR).
- La società prende posizione sulle azioni legali che il cliente minaccia o avvia contro la società (anche in veste di terzo) sul suolo nazionale o all'estero.
- La società prende posizione sulle azioni legali avviate da terzi nei confronti della società sulla base dell'avvenuta erogazione di servizi per il cliente da parte della società.
- La società procede ad atti esecutivi o avvia altre azioni legali nei confronti del cliente.
- La società prende posizione sulle accuse che il cliente solleva contro la società in pubblico, nei confronti di media o nei confronti di autorità sul suolo nazionale o all'estero.
- Prestatori di servizio della società ottengono l'accesso ai dati del cliente nel quadro di contratti stipulati.
- La società esternalizza, integralmente o parzialmente, singoli settori aziendali (ad esempio stampa e invio di documenti, funzione di compliance, funzione di gestione dei rischi, revisione interna, incaricato della due diligence, incaricato delle ricerche). Ai fini dell'adempimento degli obblighi di diligenza



FARO INVEST

Vermögensberatung AG

previsti dalla legge, nel caso singolo la società è altresì autorizzata a incaricare terzi sul suolo nazionale ed estero dei necessari accertamenti e di trasmettere i corrispondenti dati del cliente.

- Ai fini dell'erogazione dei propri servizi, per la società potrebbe essere necessario autorizzare collaboratori della società o incaricati, che si siano impegnati al rigido rispetto del segreto, ad accedere ai dati del cliente sul suolo nazionale o all'estero mediante accesso remoto.
- I documenti specifici di un valore di deposito (ad esempio un titolo o il prospetto di un fondo) prevedono un inoltro di dati del cliente.
- Nell'ambito della negoziazione o dell'amministrazione di valori di deposito sulla base di disposizioni legali sul suolo nazionale ed estero la società è obbligata ovvero autorizzata all'inoltro dei dati del cliente, oppure l'inoltro è necessario per l'esecuzione di una transazione commerciale o dell'amministrazione. Quest'ultima eventualità può rendersi necessaria per esempio se sedi di negoziazione, centrali di raccolta di depositi, custodi terzi, borse, broker, banche, emittenti, autorità di vigilanza sui mercati finanziari o altre autorità, ecc. a loro volta siano obbligati a richiedere alla società la divulgazione dei dati del cliente. La società può inoltrare i dati dei clienti nel singolo caso, su richiesta ma anche su propria iniziativa (ad esempio nell'ambito della compilazione dei documenti necessari per le transazioni commerciali o l'amministrazione). Al riguardo, le richieste possono essere presentate anche dopo la conclusione di una transazione commerciale o dell'amministrazione, in particolare per finalità di monitoraggio o verifica. Con il conferimento dell'ordine per la negoziazione o l'amministrazione di strumenti finanziari, il cliente autorizza espressamente la società anche all'eventuale divulgazione dei propri dati del cliente. Il cliente prende atto che i dati del cliente vengono elaborati ai fini dell'adempimento dello scopo da parte della società e di terzi e in seguito all'avvenuto inoltro potrebbero non rientrare più nella tutela del segreto. Ciò vale, in particolare, nel caso di un inoltro all'estero, e non è altresì garantito che il livello di protezione estero corrisponda a quello in essere nel Principato del Liechtenstein. Leggi e ordinanze amministrative nazionali ed estere possono obbligare terzi a divulgare a loro volta i dati del cliente ricevuti, e la società non ha più alcuna influenza sull'eventuale ulteriore utilizzo dei dati del cliente. La società non è obbligata a comunicare al cliente un avvenuto inoltro dei dati del cliente.

18. Rapporti

La rendicontazione e la contabilizzazione da parte di Faro Invest avverrà almeno una volta al trimestre sotto forma di rendiconto del reddito complessivo o sulla base di estratti conto bancari o di un sistema di gestione del portafoglio scelto da Faro e comprenderà la performance ottenuta. Nel caso di un portafoglio finanziato da prestiti, la rendicontazione deve essere mensile.

19. Rapporto di superamento della soglia di perdita

La Faro Invest informerà il cliente riguardo le perdite che superano del 10 % il valore soglia al trimestre. Il cliente rinuncia a essere informato riguardo a corrispondenti perdite riguardanti i singoli strumenti di finanziamento.

20. Recesso

La società ha la facoltà di rescindere in qualsiasi momento un rapporto commerciale in corso secondo il proprio giudizio e senza doverne indicare i motivi. Anche se è previsto un termine di disdetta o una scadenza fissa concordata, la società è autorizzata a risolvere immediatamente il rapporto commerciale se il cliente è in ritardo con una prestazione, se la sua situazione patrimoniale è peggiorata sensibilmente, se viene operata un'esecuzione forzata nei suoi confronti o se è pendente una procedura penale nei suoi confronti che metta a rischio la reputazione della società.



FARO INVEST
Vermögensberatung AG

21. Giorni festivi

Nei rapporti commerciali con la banca, i giorni festivi del Principato del Liechtenstein e i sabati vengono equiparati alle domeniche.

22. Lingua autentica

La lingua stabilita per la gestione del rapporto contrattuale è il tedesco. Per i testi in lingua straniera vale il testo tedesco come ausilio interpretativo.

23. Luogo di adempimento

La sede della società è il luogo di adempimento per gli impegni reciproci.

24. Clausola liberatoria

Qualora una o più disposizioni contenute nelle CG dovessero divenire inefficaci o perdere la loro validità o le CG dovessero presentare una lacuna, ciò non lede la validità delle altre disposizioni. Le disposizioni invalide devono essere interpretate o sostituite in modo da avvicinarsi il più possibile allo scopo perseguito.

25. Diritto applicabile

I rapporti giuridici del cliente con la società sono soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein.

26. Foro competente

Foro giuridico competente è Vaduz. Il cliente si sottopone per tutti i procedimenti allo stesso foro, può però essere citato anche davanti al tribunale del proprio luogo di domicilio o davanti a qualsiasi altro foro competente.

27. Modifiche

La società si riserva il diritto di modificare in ogni momento le soprastanti disposizioni. Le modifiche vengono comunicate al cliente per iscritto o con altro mezzo idoneo e si considerano approvate, in mancanza di con-testazioni, entro il termine di un mese.

28. Condizioni generali

Le presenti CG entrano in vigore il 1. Aprile 2022.

FARO INVEST VERMÖGENSBERATUNG AG

Austrasse 49 · Postfach 137 · FL-9490 Vaduz · T +423 238 10 10 · admin@faroinvest.li · www.faroinvest.li

MwSt. Nr. 56 355